

LEGGI Tante le conferme per il settore primario, ma restano nodi interpretativi

di **Luciano Mattarelli**

Iva, arriva il riordino normativo: ecco lo schema del Testo Unico

Nessuna nuova tassa e più chiarezza per imprese e professionisti. Stabilito che il regime forfettario si applica solo alle prestazioni di servizi

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema del nuovo Testo Unico dell'Iva. Il provvedimento unifica e razionalizza la normativa vigente, accorpando in un unico testo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (il cosiddetto "Decreto Iva"), del D.L. 331/1993 – che ha introdotto l'armonizzazione della disciplina nazionale con gli scambi intracomunitari – e di altre norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Un intervento di riordino

Il nuovo Testo Unico dell'Iva si compone di 171 articoli e rappresenta un intervento organico di riordino normativo, realizzato in attuazione della Legge delega per la riforma

fiscale n. 111 del 2023. Tale legge ha affidato al Governo il compito di razionalizzare e semplificare la normativa in materia di Iva, attraverso la fusione in un unico corpo normativo delle disposizioni che, nel corso degli anni, sono state introdotte, modificate o integrate. L'obiettivo principale è fornire agli operatori economici, ai professionisti e alla pubblica amministrazione uno strumento normativo chiaro, sistematico e aggiornato, evitando la frammentazione e le difficoltà interpretative derivanti dalla stratificazione delle fonti. Con questo intervento vengono pertanto riunificate tutte le regole fondamentali sull'imposta sul valore aggiunto, comprese quelle relative alle operazioni nazionali, agli scambi intracomunitari, all'esportazione e alle specificità settoriali, rendendo il quadro normativo più coerente, accessibile e conforme alla disciplina europea armonizzata.

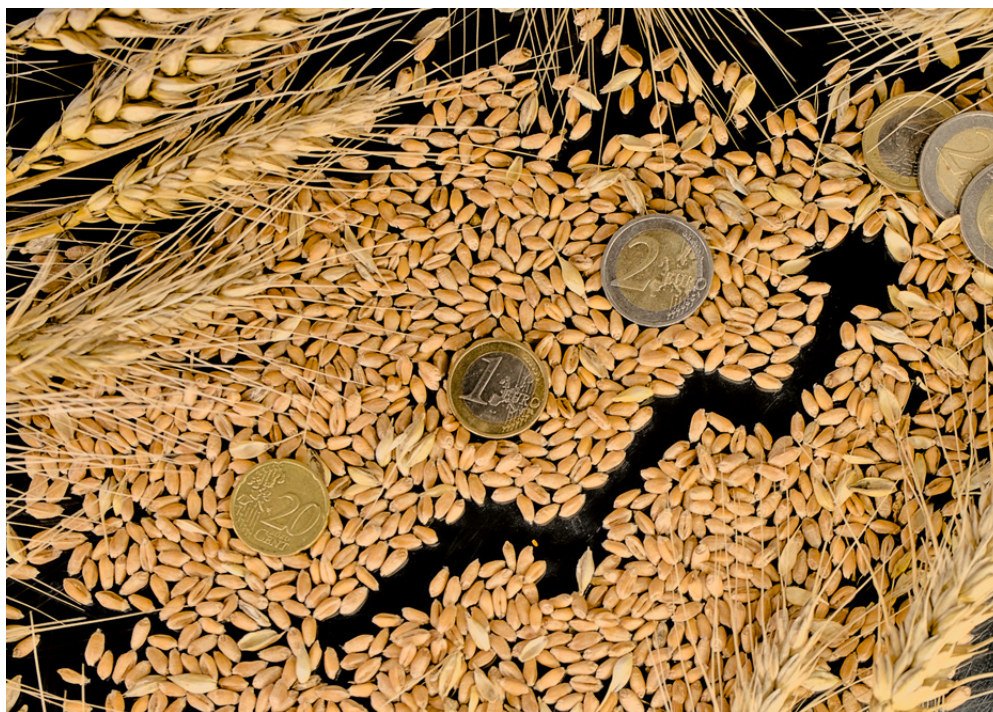
In sintesi, i 171 articoli del Testo Unico non introducono nuove imposte o adempimenti, ma riordinano la disciplina esistente, rendendo più agevole la consultazione e più efficiente l'applicazione della normativa Iva.

Aliquote invariate

Per il settore agricolo non emergono novità. Infatti, come previsto dalla legge delega sono state semplicemente trasfuse nel Testo Unico le norme contenute in diverse "leggi".

Non vi sono quindi modifiche in relazione al regime speciale Iva (ex art. 34 del D.P.R. 633/72). Semplicemente, le disposizioni sono contenute nel Capo II del Testo Unico sull'Iva, all'articolo 133. Non è mutata neppure la tabella A, parte prima, nella quale sono elencati i prodotti agricoli che possono essere oggetto di cessione nell'ambito del citato regime speciale.

In merito alla cessione della birra, l'articolo 35 del nuovo Testo Unico chiarisce che essa è assoggettata all'aliquota Iva ordinaria del 22%, non essendo più inclusa nella Tabella A, Parte





LA CIRCOLARE N. 6 DEL 16 FEBBRAIO 2005

La Circolare n. 6 del 16 Febbraio 2005 dell'Agenzia delle entrate Fornisce chiarimenti sul tema dell'applicazione Iva nel settore agricolo, fornendo criteri di coordinamento fra il regime di detrazione forfettizzata di cui all'articolo 34-bis del Dpr n. 633 del 1972 con quello speciale di detrazione di cui all'art. 34 del citato Dpr n. 633 del 1972. Come recita una nota del Cerdef, Centro ricerche e documentazione economica e Finanziaria del Mef: «L'art. 34-bis al Dpr n. 633 del 1972 introduce un regime di detrazione Iva per gli imprenditori agricoli che svolgono le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, basato su una percentuale di detrazione forfettizzata pari al 50 per cento dell'imposta applicata sulle operazioni imponibili. L'Agenzia delle entrate chiarisce che una interpretazione estensiva del citato art. 34-bis, volta a estendere la Forfettizzazione da esso prevista alle cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al Dpr n. 633 del 1972, sarebbe incompatibile con la disciplina Iva comunitaria. Infatti, l'articolo 25 della sesta direttiva del Consiglio Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977, limita l'applicazione del regime speciale, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 34 del Dpr n. 633 del 1972 e Fondato sulla detrazione Forfettaria dell'Iva a credito mediante l'applicazione di determinate percentuali di detrazione sull'imposta incassata a valle alle sole operazioni imponibili specificatamente elencate nell'allegato A alla stessa direttiva. Ne deriva che il regime introdotto dall'articolo 34-bis del decreto Iva si ritiene applicabile soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata».

IV, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10%.

Tuttavia, resta invariato il trattamento Iva nell'ambito della somministrazione (come avviene in bar, ristoranti, agriturismi e simili): in questi casi, anche la birra beneficia dell'aliquota agevolata del 10%, poiché l'imposta si applica al servizio complessivo di somministrazione e non al singolo prodotto offerto al consumatore.

Le attività occasionali

Il Capo II riporta inoltre:

- all'articolo 134, le disposizioni relative ai produttori agricoli in materia di acquisti intraunionali rinvenienti dall'art. 51 del D.L. 331/1993;
 - all'articolo 135, il regime forfettario di detrazione dell'Iva relativo alle attività agricole connesse (**ex art. 34-bis**);
 - all'articolo 136, il regime fiscale di raccoglitori occasionali (**ex art. 34-ter**);
 - all'articolo 137, le disposizioni sulla raccolta e cessione dei prodotti selvatici non legnosi, comprese le piante officinali spontanee, effettuate da raccoglitori occasionali, come definite dall'art. 1, co. 109, Legge 311/2004.
- Continuano quindi ad essere codificate nel nuovo testo unico anche le attività occasionali, di cui ai nuovi articoli 136 e 137, per le quali il soggetto che le esercita non è un soggetto passivo Iva.

Il regime forfettario

Un ulteriore elemento da sottolineare è la

conferma, senza modifiche, della disposizione ora contenuta nell'articolo 135 del nuovo Testo Unico Iva, relativa al regime forfettario applicabile alle attività agricole connesse, che comportano la produzione di beni e la prestazione di servizi.

La norma, nel suo testo attuale, continua a prevedere la possibilità di applicare una detrazione forfettaria pari al 50% dell'Iva relativa agli imponibili generati dalle seguenti attività:

a) Cessione di beni ottenuti prevalentemente dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quali devono derivare in misura prevalente da attività di coltivazione, silvicoltura o allevamento svolte direttamente dall'impresa agricola;

b) Prestazioni di servizi effettuate mediante l'impiego di risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola, ovvero beni e mezzi già impiegati per le attività principali dell'impresa agricola.

Tuttavia, le attività di cessione di beni di cui alla lettera a), come precisato dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 6 del 16 febbraio 2005 (vedi box), non possono beneficiare del regime forfettario di detrazione in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria (art. 25).

Di fatto, pertanto, il regime forfettario si applica solamente alle prestazioni di servizi. Vedremo se prima della pubblicazione, con apposito provvedimento, sarà possibile espungere dal Testo Unico dell'Iva questa incongruenza. ■